



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

DIREZIONE CENTRALE RETE ASSOCIATIVA
SETTORE INFRASTRUTTURE TRASPORTI LOGISTICA E MOBILITA'

Roma, 30/04/2021
Prot. 0003201
Com. n. 28

Alle
Unioni Regionali
Associazioni Provinciali
Associazioni Nazionali di Categoria e di Settore
Loro sedi

Oggetto: Emergenza Coronavirus-Ordinanza del Ministro della salute estende restrizioni ingressi a Sri Lanka e proroga mini quarantena 5 giorni da UE e regole Brasile

L'Ordinanza ridefinisce il quadro delle regole per gli ingressi da India, Bangladesh e Sri Lanka, abrogando le precedenti ordinanze del 25 e 28 Aprile, e proroga fino al 15 maggio le modifiche alla disciplina degli ingressi dall'estero introdotte dalle ordinanze del 2 e del 16 aprile uu.ss.

Publicata sulla [Gazzetta Ufficiale del 29 Aprile u.s.](#), l'Ordinanza del medesimo [giorno \(LINK\)](#) che con efficacia immediata e fino al prossimo 15 maggio, ha introdotto le seguenti modifiche alla disciplina degli ingressi dall'estero in Italia:

Ingressi da India, Bangladesh e Sri Lanka

L'Ordinanza, abrogando le precedenti disposizioni del 25 e del 28 aprile (cfr ns. circ. [25](#) e [27](#)) prevede il divieto generalizzato di ingresso e transito sul territorio nazionale per chi abbia soggiornato, o transitato, nei 14 giorni precedenti in India, Bangladesh o Sri Lanka.

Consentiti esclusivamente, in assenza di sintomi da Covid-19, gli ingressi dei cittadini italiani, residenti in Italia da prima del 29 aprile, nonché, previa autorizzazione del Ministero della Salute o secondo protocolli sanitari validati, di funzionari e agenti dell'Unione Europea o di organizzazioni internazionali, di diplomatici, del personale militare, della polizia, del sistema informativo e dei vigili del fuoco, nello svolgimento delle rispettive funzioni, alle seguenti condizioni:

- Consegna al vettore o a chi sia addetto ai controlli, della dichiarazione prevista (art. 50, comma 1 DPC; 2 marzo u.s.) al momento dell'ingresso in Italia;
- Presentazione al vettore o a chi sia addetto ai controlli, della certificazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore precedenti, a test molecolare o antigenico a mezzo di tampone, risultato negativo;



- Effettuazione, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, o entro le successive 48 ore presso la ASL competente, di un ulteriore test molecolare o antigenico a mezzo di tampone;
- Sottoposizione, a prescindere dall'esito del test, a un periodo di isolamento e di sorveglianza sanitaria di 10 giorni nei "Covid Hotel" (art. 1 D.L. 19 maggio 2020 n. 34 convertito nella L. 17 luglio 2020 n.77), ovvero nei luoghi idonei, indicati dall'Autorità sanitaria;
- Effettuazione, al termine del periodo di quarantena, di un ulteriore test molecolare o antigenico, a mezzo di tampone.

Le disposizioni sopra esposte **non trovano applicazione per gli equipaggi e il personale viaggiante dei mezzi di trasporto di persone e merci**, che sono tenuti, invece, a compilare il modulo di localizzazione digitale/dichiarazione all'ingresso; sottoporsi a test molecolare o antigenico a mezzo di tampone, nel luogo e nel momento dell'arrivo in Italia, o entro le 48 ore successive, presso la ASL territorialmente competente; **rispettare l'isolamento, dal momento dell'ingresso in Italia, fino al rientro in sede**, nei luoghi loro indicati dall'Autorità sanitaria.

Le persone che si trovano, già, sul territorio nazionale e che nei 14 giorni precedenti il 29 aprile hanno soggiornato o transitato in India, Bangladesh o Sri Lanka, anche se asintomatiche, sono tenute a comunicare immediatamente l'avvenuto ingresso sul territorio nazionale, al Dipartimento prevenzione della Asl competente, a effettuare un test molecolare o antigenico, a mezzo di tampone, **nonché a sottoporsi a un periodo di isolamento fiduciario di 10 giorni, con ulteriore test a mezzo di tampone, al termine di esso.**

Ingressi dai Paesi dell'Unione Europea, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra e Principato di Monaco

Attraverso la proroga di validità [dell'Ordinanza del 2 aprile u.s. \(LINK\)](#), viene confermato, fino al prossimo 15 maggio, l'obbligo previsto per le persone in ingresso in Italia che abbiano soggiornato o transitato, nei 14 giorni precedenti, nei Paesi dell'Unione Europea, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra e Principato di Monaco (Elenco C dell'Allegato 20 del DPCM 2 marzo u.s.), di sottoporsi, in aggiunta alla prevista consegna dell'attestazione di aver effettuato un test a mezzo di tampone con esito negativo (DPCM 2 marzo 2021), anche a un periodo di **isolamento fiduciario di 5 giorni, con test antigenico o molecolare, a mezzo di tampone, ripetuto al termine di esso.** Si rammenta, a riguardo, che tali adempimenti, in assenza di insorgenza di sintomi da Covid-19 non trovano applicazione nei casi indicati dall'art. 51, comma 7 del DPCM 2 marzo 2021, ovvero:

- **per il personale viaggiante e l'equipaggio dei mezzi di trasporto**
- per gli ingressi per motivi di lavoro regolati da protocolli di sicurezza approvati
- per gli ingressi per ragioni non differibili approvati dal Ministero della Salute con attestazione di tampone negativo effettuato entro le 48 ore precedenti
- per i soggiorni brevi, entro 120 ore, per motivi di lavoro, salute o urgenza
- per transiti con mezzo privato di durata non superiore a 36 ore
- per il personale sanitario in ingresso per l'esercizio di funzioni sanitarie
- per i lavoratori transfrontalieri



- per il personale di imprese che si reca all'estero per un periodo non superiore a 120 ore, per motivi di lavoro
- per i funzionari e gli agenti dell'UE o di organizzazioni internazionali, i diplomatici, militari e le forze di polizia, nell'esercizio delle rispettive funzioni
- per gli alunni e studenti di corsi in altri Paesi
- per gli ingressi mediante voli "Covid tested"
- per gli ingressi per partecipare a competizioni sportive di interesse nazionale.

Proroga di alcune modifiche alla disciplina generale degli ingressi dall'Estero e dal Brasile

Attraverso la proroga di validità [dell'Ordinanza del 16 aprile u.s.](#), vengono estesi, fino al prossimo 15 maggio:

- l'obbligo (**con relative esenzioni, tra cui quella per equipaggi e personale viaggiante**) per gli ingressi da tutti i Paesi esteri (tranne il Vaticano e San Marino) di presentare al vettore o agli addetti ai controlli la certificazione di essersi sottoposti a test molecolare o antigenico a mezzo di tampone;
- la durata **limitata a dieci giorni, con obbligo di test** a mezzo di tampone al termine, del periodo di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria, quando prescritto (Paesi Elenchi D ed E Allegato 20 DPCM 2 marzo u.s.);
- l'obbligo di compilazione per tutti gli ingressi dall'Estero (tranne Vaticano e San Marino) di un **modulo di localizzazione in formato digitale**, sostituibile con la dichiarazione cartacea da rilasciare al vettore o agli addetti ai controlli, ai sensi dell'art. 50, comma 1 del DPCM 2 marzo u.s.;
- la **particolare disciplina degli ingressi dal Brasile**, consistente nel divieto generalizzato di ingresso e transito sul territorio nazionale per chi abbia soggiornato o transitato, nei 14 giorni precedenti in tale Paese, con esenzioni e relative discipline delle modalità.

Cordiali saluti

Il Responsabile

Enrico Zavi